

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-818 del 20/02/2020
Oggetto	Oggetto: Demanio acque, RR 41/2001 artt. 5, 6 e 36. La Cascinabosco Srl. Concessione semplificata di derivazione acque sotterranee ad uso industriale in Cascinapiano di Langhirano (PR). Codice Sisteb PR17A0003, sinadoc 7380.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-790 del 18/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti FEBBRAIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- il RD 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il RD 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il DLgs 152/2006 (Norme in materia ambientale); il DLgs 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la LR 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la LR 9/1999 (Disciplina della procedura di VIA); il Reg.Reg. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la LR 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la LR 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la LR 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); le DGR in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del 2005, 1994/2006 (uso promiscuo agricolo) 1985/2011, 65/2015; la DGR 787/2014 sulla durata delle concessioni; la DGR 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le DGR 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni - SAC di Parma.

**PRESO ATTO** dell'istanza presentata dalla società La Cascinabosco Srl, codice fiscale 00228180345, ai sensi dell'art. 36 del RR 41/2001 per derivazione di acque sotterranee in Cascinapiano, comune di Langhirano, codice pratica PR17A0003, n. 3444 del 27/02/2017;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa e quanto già presente agli atti del Servizio, risulta:

- prelievo esercitato da pozzo del diametro di mm 300 e profondità di m 7, con elettropompa sommersa della portata massima di 5 l/sec, per un volume di 1950 mc/anno;
- ubicato in comune di Langhirano (PR), località Cascinapiano, sulla particella 118 del fg 24 di proprietà della società richiedente; coordinate UTM 32: x 601.106; y: 4.942.701; censito nel sistema informatico con codice sisteb PRA10419;
- destinato ai fabbisogni di tipo industriale dell'omonimo stabilimento per stagionatura salumi;
- prelievo già esercitato in passato, senza modificazioni, a seguito di concessione preferenziale rilasciata con determinazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma n. 17325 del 17/11/2005, rinnovata con determinazioni del Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna n. 14528 del 15/12/2010 e n. 4720 del 07/05/2013 fino al 31/12/2015, codice pratica PRPPA1041, per la quale non è stata presentata istanza di rinnovo nei termini prescritti;

### DATO ATTO

- che la domanda presenta i requisiti di cui alla lett. c) dell'art. 36 del RR 41/2001, procedura semplificata;
- che per la definizione del canone la destinazione d'uso è qualificabile come "industriale", con importo definito per i casi di volumi compresi fra 501 e 3000 mc/anno;

### CONSIDERATO

- che il rilascio della concessione è subordinato al parere dell'Autorità Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione ex ante condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima Direttiva, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;
- che la derivazione non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui

all'art. 22 del RR 41/2001;

**PRESO ATTO** che l'Autorità di Bacino del Po (ora Autorità Distretto Idrografico del Fiume Po) si era già espressa con parere favorevole prot. 306555/2010 per il precedente procedimento PRPPA1041, rispetto al quale non sono richieste varianti;

**ACCERTATO** che le opere di prelievo:

- non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di captazioni per uso acquedottistico pubblico ai sensi dell'art. 94 del DLgs n. 152/2006;
- non ricadono in un'area parco o all'interno di un'area SIC/ZPS;

**ACCERTATO** che il Richiedente ha dimostrato di aver versato:

- l'importo dovuto a titolo di spese istruttorie;
- l'importo dovuto per le annualità a tutto il 2020;
- l'importo dovuto a titolo di deposito cauzionale, con i seguenti versamenti sul c/c 367409
  - in data 14/02/2020 euro 30,54 con bonifico bancario
  - in data 21/05/2013 euro 16,00 con bollettino postale VCYL0072, precedente codice PRPPA1041
  - in data 26/01/2011 euro 49,00 con bollettino postale VCY0924, precedente codice PRPPA1041
  - in data 27/12/2005 euro 500,00 con bollettino postale VCY0813, precedente codice PRPPA1041

**RITENUTO** che

- i quantitativi richiesti siano congrui rispetto al fabbisogno e compatibili con lo stato del corpo idrico;
- sulla base dell'istruttoria esperita e della documentazione agli atti non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione richiesta codice PR17A0003;

## **D E T E R M I N A**

per quanto esplicitato in premessa, parte integrante della presente determinazione,

1. di rilasciare ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. c) e fatti salvi i diritti dei terzi, a **LA CASCINABOSCO SRL**, codice fiscale 00228180345, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice Sisteb **PR17A0003**, con le seguenti caratteristiche:

- prelievo esercitato dal **pozzo** registrato con codice **PRA10419** ;
- ubicato in comune di Langhirano (PR), località Cascinapiano, sulla particella 118 del fg 24;
- coordinate UTM 32: x 601.106; y: 4.942.701;
- destinato ai fabbisogni di tipo industriale dell'omonimo stabilimento per stagionatura salumi;
- portata massima di **l/sec 5**
- volume massimo prelevato **mc/anno 1950**

2. di dichiarare **estinto il codice PRPPA1041** del precedente fascicolo, accorpato al fascicolo attuale con codice PR17A0003

3. di stabilire, ai sensi della DGR n 787/2014, la validità della concessione **fino al 31/12/2021**;

4. di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

5. di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione che sostituisce e annulla i precedenti, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 19/02/2020;

6. di quantificare i seguenti importi, determinati in base alla normativa in premessa, dando atto che risultano interamente versati:

- canone dovuto per l'annualità 2020 **euro 595,55** importo soggetto a rivalutazione ai sensi dell'art. 8 LR 2/2015 per le annualità successive;
- deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, **euro 595,55**;

7. di dare atto che le somme versate saranno introitate negli appositi capitoli parte Entrate del Bilancio

Regionale;

8. di stabilire che la concessione avrà efficacia solo dopo il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario;

9. di provvedere alla notifica del presente atto nei termini e modalità di legge;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsto dal DLgs 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla DGR 486/2017;

11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad Euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/1986;

12. di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dirigente di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Dott. Paolo Maroli;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b) Dlgs 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143, 144 del RD 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-  
ROMAGNA (ARPAE)**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma**

**DISCIPLINARE D'USO**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee assentita a **LA CASCINABOSCO SRL**, codice fiscale 00228180345, con sede in Via Guerci, 3 di Langhirano (PR) – Codice **PR17A0003**

**ART. 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. Il prelievo è esercitato dal **pozzo** registrato con codice **PRA10419**:
  - profondità m 7 dal piano campagna, diametro mm 300;
  - ubicato in comune di Langhirano (PR), località Cascinapiano, sulla particella 118 del fg 24, di proprietà del richiedente;
  - coordinate UTM 32: x 601.106; y: 4.942.701;

**ART. 2 - QUANTITA', MODALITA' E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa derivata è destinata ai fabbisogni di tipo industriale dell'omonimo stabilimento per stagionatura salumi;
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nei limiti di:
  - portata massima **5 l/sec**;
  - quantitativo massimo del prelievo **1950 mc/anno**.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico: codice: 0080ER-DQ1-CL – Conoide Parma-Baganza;

**ART. 3 - CANONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone anticipatamente entro il **31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, con bonifico sul conto corrente Banco Posta alle coordinate **IT 94 H 07601 02400 001018766103**, o con bollettino postale sul **c/c 1018766103**, indicando obbligatoriamente in **causale** il codice **PR17A0003** e l'annualità di riferimento, a pena dell'avvio delle procedure per il recupero del credito;
2. Per l'**annualità corrente 2020** il valore del canone è stabilito in **euro 595,55**;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'**Istat alla data del 31 dicembre** di ogni anno.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).
4. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

**ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione corrisponde all'annualità in corso del canone, nella misura di **euro 595,55**,
2. Alla cessazione della concessione alla scadenza naturale, o anticipata per qualsiasi motivo, il deposito cauzionale viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione;

3. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

#### **ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è rilasciata fino al 31/12/2021.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione e dal disciplinare.

3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione stessa.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione in qualunque momento dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ART. 6 - REVOKA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, delle disposizioni della concessione e relativo disciplinare, di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino la decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento, della riduzione in pristino dei luoghi e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati **entro il 31 gennaio** di ogni anno ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** - Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo riportante i riferimenti della concessione per il prelievo di acqua pubblica.

3. **Variazioni** - Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla titolarità, al cambio di residenza, al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, contestualmente ai motivi che l'anno determinata, ai fini delle necessarie autorizzazioni. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

4. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

5. **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla LR n. 7/1983, di utilizzare le opere per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

6. **Sospensioni del prelievo** - Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione competente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo alla riduzione del canone annuo.

7. **Cessazione dell'utenza** - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Il concessionario è **tenuto a comunicare** all'Amministrazione concedente la cessazione dell'utenza, nei casi di decadenza, revoca, rinuncia, nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, o da qualsiasi altra causa determinata, entro tre mesi dalla sua dismissione e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per il ripristino dei luoghi. Nel caso non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio con onere delle spese a carico del concessionario. L'Amministrazione concedente può consentire il mantenimento delle opere di prelievo nei casi previsti dalle norme vigenti.

8. **Subconcessione** - E' vietato cedere a terzi in tutto o in parte la risorsa idrica oggetto della concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica. Eventuali autorizzazioni (abilitazioni) eventualmente acquisite successivamente all'emissione del titolo concessorio dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

10. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è responsabile e tenuto al risarcimento dei danni arrecati in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### **ART. 8 – VERIFICA DI CONGRUITA'**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

#### **ART. 9 – SANZIONI**

1. Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla concessione e dal disciplinare;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi;
- decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda:
  - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
  - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative,

regolamentari o nella concessione e disciplinare;

- mancato pagamento di due annualità del canone;
- mancata firma del disciplinare entro il termine di cui all'art. 19, comma 3, senza valida motivazione.

2. L'Amministrazione concedente ha facoltà di revocare e dichiarare la decadenza dal diritto a derivare nei casi previsti dall'art. 55 del RD 1775/1933;

3. L'Amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato si provvede all'esecuzione d'ufficio con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910 n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**